

DECRETO 14 giugno 2021.

Accordo regionale per la modifica del limite di scelte per la decadenza dall'incarico di continuità assistenziale.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato ed integrato con il D.L.vo n. 517/93 e ulteriormente modificato con D.L.vo n. 229/99;

Visto l'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005, come modificato ed integrato dall'A.C.N. 21 giugno 2018 e dal successivo A.C.N. 18 giugno 2020, ed, in particolare, l'art. 65, commi 5, 6 e 7, il quale disciplina la compatibilità oraria e di massima di scelte del medico titolare di continuità assistenziale e di assistenza primaria, prevedendo la decadenza dal rapporto di continuità assistenziale al raggiungimento delle 650 scelte;

Considerato che nel corso degli ultimi anni sono intervenute notevoli difficoltà a ricoprire gli incarichi vacanti di continuità assistenziale, difficoltà che si sono accentuate a seguito dell'intervenuta emergenza pandemica da Covid-19 che ha determinato il venir meno di un considerevole numero di medici neolaureati i quali si sono inseriti in altri percorsi assistenziali;

Considerato, altresì, che le suddette criticità di reperimento di personale sono destinate ad accentuarsi in futuro per il previsto collocamento in quiescenza di un folto

numero di medici dell'area della medicina generale;

Ritenuto necessario prevedere dei correttivi al fine di garantire le attività assistenziali richieste dai cittadini;

Visto l'Accordo sottoscritto tra l'Assessorato regionale della salute e le OO.SS. di categoria FIMMG e SNAMI, con il quale è stato previsto un meccanismo che consente una graduale decadenza dal rapporto di continuità assistenziale per il medico di continuità assistenziale che raggiunga il numero di 650 scelte di assistenza primaria;

Ritenuto di dover approvare con atto formale il suddetto accordo integrativo regionale;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'Accordo sottoscritto tra l'Assessorato regionale della salute e le OO.SS. di categoria della medicina generale FIMMG e SNAMI, con il quale è stato previsto un meccanismo che consente una graduale decadenza dal rapporto di continuità assistenziale per il medico titolare di continuità assistenziale che raggiunga il numero di 650 scelte di assistenza primaria.

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on line*, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 14 giugno 2021.

RAZZA

Accordo regionale per modifica limite scelte per decadenza incarico continuità assistenziale

Nel corso degli ultimi anni sono intervenute notevoli difficoltà a ricoprire gli incarichi vacanti di continuità assistenziale, difficoltà che si sono accentuate a seguito dell'intervenuta emergenza pandemica da Covid-19 che ha determinato il venir meno di un considerevole numero di medici neolaureati i quali si sono inseriti in altri percorsi assistenziali.

Inoltre, e considerato che dette criticità di reperimento di personale sono destinate ad accentuarsi in futuro per il previsto collocamento in quiescenza di un folto numero di medici dell'area della medicina generale, è necessario prevedere dei correttivi al fine di garantire le attività assistenziali richieste dai cittadini.

Pertanto, fermo restando quant'altro non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 65 comma 5 dell'A.C.N. di medicina generale 23/03/05 e s.m.i., il medico di continuità assistenziale, che detenga contestualmente un incarico di assistenza primaria, al superamento di 650 scelte può mantenere l'incarico di continuità assistenziale per 12 ore settimanali; al superamento di 900 scelte decade dall'incarico di continuità assistenziale.

A tal fine, nel mese in cui si verifica il superamento delle 650 scelte l'Azienda è tenuta ad informare il medico, il quale ha la facoltà di optare per la decadenza del rapporto convenzionale per la continuità assistenziale ovvero per la riduzione dell'incarico a 12 ore settimanali; in ogni caso gli effetti della decadenza o della riduzione dell'incarico di continuità assistenziale si determinano dal sesto mese successivo al mese in cui si è determinato il superamento delle scelte.

Il medico di continuità assistenziale che ha optato per il mantenimento di 12 ore di continuità assistenziale decade dall'incarico al superamento di 900 scelte; in tal caso l'Azienda è tenuta a comunicare al medico il raggiungimento del limite massimo di scelte compatibili con il doppio rapporto nel mese in cui tale situazione si determina e la relativa conseguenza della decadenza dall'incarico di continuità assistenziale con effetto dal sesto mese successivo a quello in cui si è determinato il superamento delle scelte.

Le suddette disposizioni si applicano anche alle fattispecie rispetto alle quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del presente accordo, sono state attivate ma non ancora concluse le procedure di decadenza cui all'art. 65 comma 5, 6 e 7 dell'ACN di medicina generale, ovvero entro sei mesi dal raggiungimento delle 650 scelte.

(2021.24.1276)102

COPIA TRATTA DA
NON VALIDA PER